



COMUNE DI FRASCATI

Provincia di Roma

Ordinanza n. 46
Del 20 luglio 2010

IL SINDACO

PREMESSO

- Che l'igiene urbana, la quiete pubblica e l'incolumità delle persone rappresentano funzioni ed obiettivi primari per questa amministrazione;
- Che la tutela della quiete e la salute pubblica sono espressioni di un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall'art. 32 della Costituzione, alla stessa stregua dell'attività imprenditoriale, riconosciuta e tutelata dall'art. 41;

RILEVATO

- Che nel periodo estivo ed in particolare nelle ore serali e notturne si registra una consistente presenza di visitatori della Città di Frascati, a vocazione turistica e culturale;
- Che tali circostanze, potrebbero favorire un eccessivo consumo di bevande alcoliche vendute o somministrate in contenitori di vetro o alluminio, talvolta abbandonati o dispersi nell'ambiente a discapito della nettezza dell'abitato e del decoro urbano;
- Che tali contenitori, specie quelli di vetro, soggetti ad infrangersi, possono, tra l'altro, comportare un rischio per l'incolumità delle persone;

RITENUTO opportuno prevenire e contrastare il fenomeno trasgressivo sopra segnalato, tutelare il riposo notturno delle persone e la quiete pubblica nell'abitato anticipando fenomeni di violenza, vandalismo ed altri episodi teppistici, nonché tutelare l'immagine ed il decoro della città;

VALUTATA, altresì, l'esigenza di contemperare i rispettivi interessi degli operatori commerciali e dei cittadini di Frascati;

RICHIAMATA la propria ordinanza prot. n.13439 del 20/04/2010 con la quale veniva disposta la regolamentazione dell'apertura e chiusura dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di disciplinare, in occasione dell'afflusso turistico serale e notturno la vendita per asporto di bevande alcoliche e adottare misure idonee a tutelare l'incolumità pubblica, la sicurezza ed il decoro urbano;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 recante "Misure in materia di sicurezza pubblica", convertito con modifiche nella L. 24.07.2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, in tema di sicurezza urbana, il potere di emettere, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo sopra richiamato anche con riferimento alle definizioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTO l'art. 659 C.P. recante "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

VISTA la legge 15.07.2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza";

VISTA la L.R. n. 21/2006 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario prefettizio n. 380 del 02.10.1961;

ACQUISITO il parere delle Associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative;

ORDINA

- 1) Con effetto immediato e fino al 15.09.10, su tutto il territorio comunale, dalle ore 22.00 fino alla chiusura, è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o in materiale metallico, da parte dei soggetti esercenti le attività di seguito specificate:
 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate anche in forma temporanea;
 - Circoli privati;
 - Attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
 - Operatori del commercio su aree pubbliche (fraschette, osterie etc.)
- 2) È, altresì, vietato a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso e consumare sul posto ogni genere di bevanda contenuta in recipienti di vetro o in contenitori di materiale metallico, dalle ore 22.00 di tutti i giorni della settimana, fino alle ore 8.00 del mattino seguente, con effetto immediato fino al 15.09.2010;
- 3) Su tutto il territorio comunale è vietato abbandonare, in luogo pubblico, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta, lattine, bottiglie vuote o altri contenitori vuoti di bevande;
- 4) In caso di accertate violazioni alle prescrizioni disposte con la presente ordinanza e, salvo che non costituiscano più grave reato, sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00.
- 5) Di esporre in modo visibile al pubblico la presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente venga trasmessa:

A S.E. il Prefetto di Roma;

Al Segretario Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché all'Ufficio Stampa per la divulgazione mediante apposito comunicato agli organi di informazione operanti nel territorio;

Al Comando Provinciale Carabinieri;

Al Comando Gruppo Guardia di Finanza;

Al Commissariato di P.S.;

Alle Associazioni di categoria dei commercianti.

La Polizia Urbana e le altre Forze di Polizia sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.

A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale, avverso il presente provvedimento potrà essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni;
- Ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Stefano DI TOMMASO

L'ASSESSORE
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Marco ROMOLI